

ACCORDO EX ART. 112 C. 4 DEL D. LGS. N. 42/2004 FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SAN MARZIANO/MARCIANO (CARASCO - GE)

L'anno 2024 il giorno quattro del mese di marzo in Genova

TRA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA, (di seguito "Soprintendenza"), rappresentata dal Soprintendente *pro tempore*, arch. Cristina Bartolini, domiciliata per la carica in Genova, via Balbi, 10 (C.F. 80031150107);

E

COMUNE DI CARASCO (di seguito "Comune") rappresentato dal Sindaco Massimo Casaretto, domiciliato per la carica in Carasco, via IV Novembre 28 (C.F.: 00432840106);

congiuntamente definiti nel prosieguo "le parti" ovvero "i soggetti sottoscrittori".

PREMESSO CHE

- l'art. 6 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" dispone:

"1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";

- l'articolo 111 del Decreto legislativo n. 42/2004, nel definire le attività di valorizzazione, stabilisce che:

"1. le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale";

- l'articolo 112 del Decreto Legislativo n. 42/2004, in merito alle attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica, prevede sostanzialmente che le stesse si effettuino attraverso una fase strategica, nella quale "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali

stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica” (comma 4).

CONSIDERATO CHE

- l'ex Chiesa di San Marziano/Marciano a Carasco è un immobile di proprietà del Comune di Carasco, Fg. 6 Mapp. 204;
- si tratta di un edificio con una storia molto complessa: il sito di San Marziano è citato a partire dal 1187 e, rilevandone la funzione parrocchiale, fino al XVI secolo. Successivamente la chiesa è investita da tragiche alluvioni: nel 1626 quando “sfondarono in parte i muri della chiesa, e ne asportarono tutti i mobili: l'intero tabernacolo del SS. Sacramento scomparve travolto dalla corrente impetuosa”; nel 1664 quando l'alluvione ne causò la distruzione e l'abbandono. Nel XIX secolo, le murature superstiti della chiesa, furono inglobate in un nuovo edificio, destinato a dimora del parroco e – in seguito – a dimora del colono che gestiva il podere di proprietà parrocchiale;
- il Comune, al fine di attivare azioni culturali che generino valore sociale per la comunità, per i visitatori e i cittadini anche attraverso la gestione e la valorizzazione del patrimonio e degli spazi, ha ritenuto di prioritaria importanza avviare un'opera di *“Recupero e valorizzazione dei resti della Chiesa millenaria di San Marziano di Carasco celata dalla sopraelevazione di un edificio rurale”*. Detto intervento, attualmente in corso di completamento, ha comportato importanti lavori di recupero e valorizzazione dei locali e spazi di civica proprietà della Chiesa.

PRESO ATTO CHE

- nell'ambito del progetto di *“Recupero e valorizzazione dei resti della Chiesa millenaria di San Marziano di Carasco celata dalla sopraelevazione di un edificio rurale”* è stata attivata un'indagine archeologica del complesso che si è sviluppata in più fasi. Una prima fase nel 2011 ha portato alla luce la parte esterna dell'abside con il suo coronamento. Una seconda fase di indagine, tra il 2016 e il 2018, ha consentito di riportare alla luce le strutture interne della chiesa medievale che furono travolte dall'alluvione del 1626. Il piano pavimentale è stato individuato a circa 4 metri di profondità rispetto al piano di campagna attuale. Della chiesa medievale si sono conservati il catino absidale, parte delle murature delle navate laterali e il basamento del campanile. La chiesa presentava un pavimento in lastre di ardesia e pareti interne intonacate. Il basamento dell'altare, in struttura di laterizi e intonacato, apparteneva alla tipologia ‘a muro’ ed era preceduto da una pedana, anch'essa rivestita da lastre di ardesia, leggermente rialzata rispetto al pavimento del coro. Un basso muro intonacato separava il presbiterio dalla navata;
- la presenza dell'acqua di falda costituisce una forte problematica connessa alla tutela del monumento e per contrastarla è stata messa in funzione una pompa idraulica. Nonostante ciò, l'umidità che interessa l'ambiente, ha prodotto una consistente fioritura di muffe sulle pareti intonacate;
- si è valutato quindi necessario considerare di operare un intervento finalizzato alla conservazione e al restauro del bene culturale, mettendo in opera ogni intervento che contrasti gli effetti negativi della presenza dell'acqua di falda e proteggendo le strutture della chiesa e i depositi archeologici portati alla luce;
- in merito la Soprintendenza si è attivata nell'ambito della proposta di programmazione triennale LL.PP. per il periodo 2023-2025 ottenendo nel Piano di Spesa 2023 (DM 11/05/2023 rep. 194; CUP F69D22001950001 Cap. 7433/2) un finanziamento di Euro 40.000 per *“Chiesa di San Marziano a Carasco (GE). Restauro delle murature e degli intonaci dell'abside”*;
- in data 27.04.2023 l'Amministrazione Comunale di Carasco ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del primo lotto dell'intervento *“Recupero e valorizzazione dei resti della Chiesa millenaria di San Marziano di Carasco celata dalla sopraelevazione di un edificio rurale”*;

- in data 24.07.2023 l'Amministrazione Comunale di Carasco ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo del terzo lotto dei lavori di “*Recupero e valorizzazione dei resti della Chiesa millenaria di San Marziano di Carasco celata dalla sopraelevazione di un edificio rurale*” con un quadro economico di Euro 248.000,00, anticipandone la realizzazione rispetto al secondo lotto, ed ha richiesto contributo a Regione Liguria nell'ambito delle risorse del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana per l'annualità 2024 (DGR n. 428/2023);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 24.10.2023 il Comune di Carasco ha ottenuto il finanziamento di Euro 223.200,00 da parte di Regione Liguria per il terzo lotto dei lavori di “*Recupero e valorizzazione dei resti della Chiesa millenaria di San Marziano di Carasco celata dalla sopraelevazione di un edificio rurale*” relativo alle sistemazioni esterne che consentiranno un miglior fruizione del sito.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, i Sottoscrittori del presente Accordo

CONCORDANO

sull'opportunità che Soprintendenza e Comune collaborino per la conservazione e la tutela di quanto portato alla luce dagli scavi e che le operazioni in merito (scavi archeologici e restauri) avvengano sotto la direzione e la supervisione della Soprintendenza

E CONVENGONO

di sottoscrivere un Accordo di valorizzazione, ex articolo 112, comma 4, e articolo 121 del decreto legislativo n. 42/2004.

Ritenuto pertanto necessario definire una strategia condivisa tra Soprintendenza e Comune finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dal complesso di San Marziano,

LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 - (Oggetto)

Le premesse fanno parte integrante del presente *Accordo di valorizzazione*.

Articolo 2 – (Obiettivi)

Il presente *Accordo* si pone quale obiettivo la conservazione e la valorizzazione, anche a fini di fruizione, del Complesso di San Marziano.

Articolo 3 - (Modalità di collaborazione e impegni delle parti)

- La Soprintendenza e il Comune si impegnano a coordinare e armonizzare le fasi della progettazione e a fare in modo che gli interventi per i quali dispongono dei finanziamenti risultino coerenti, complementari e funzionali alla migliore conservazione e valorizzazione del sito.
- La Soprintendenza si impegna a tal fine a emettere pareri e autorizzazioni di competenza con la massima celerità.
- Il Comune si impegna a garantire la manutenzione del sito, affinché non ne venga meno il decoro.
- Per la realizzazione dei lavori di restauro e di scavo il Comune si impegna a consegnare alla Soprintendenza le aree e gli ambienti per le la realizzazione delle operazioni di cui al presente *Accordo*.

Articolo 4 - (Durata e revisione dell'Accordo)

a. Il presente *Accordo* ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di pari durata previo accordo scritto tra le parti firmatarie.

b. Il presente *Accordo* può essere modificato con atti integrativi da parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto, nonché a seguito di verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e sulla base dei risultati conseguiti.

c. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate tra le parti e formalizzate mediante la stipulazione di appositi atti modificativi e/o integrativi del presente *Accordo*, attraverso comunicazione in forma scritta da inviare tramite PEC. A tal proposito, le Parti indicano i relativi indirizzi:

- per la Soprintendenza: via Balbi 10 – 16126 Genova

PEC sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it

- per il Comune: via IV Novembre, 28 – 16042 Carasco (GE)

PEC: comunecarasco@legalmail.comune.carasco.ge.it

Articolo 5 – (Referenti dell'Accordo)

Per la Soprintendenza è referente per il presente Accordo la dott.ssa Nadia Campana

Per il Comune di Carasco è referente per il presente Accordo l'ing. Pietro Romaggi.

Articolo 6 - (Riservatezza)

1. Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente *Accordo*.

2. Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

Articolo 7 – (Prevenzione della corruzione)

Le parti si impegnano al reciproco rispetto delle norme e dei regolamenti in tema di prevenzione della corruzione e ad adottare ogni misura in funzione dell'attuazione di dette norme.

Articolo 8 – (Firma digitale)

Il presente *Accordo* è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Articolo 9 – (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice Civile.

Articolo 10 - (Foro competente)

1. Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente *Accordo* e, nel caso in cui ciò non sia possibile, prendono atto che la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova e come individuato dall'art.23 c.p.c.

Genova, lì 4 marzo 2024

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia,
Arch. Cristina Bartolini

Il Sindaco
Massimo Casaretto